

## DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE Numero 4 del 30.01.2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

L'anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di GENNAIO Alle ore 12.40 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la signora Federica Maria Fricano nella sua qualità di – Vice-Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	MARTORANA	PAOLO FRANCESCO		X
2	RAMMACCA	SALVATORE	X	
3	TRIBUNA	VINCENZO	X	
4	GIALLOMBARDO	GIOVANNI		X
5	FRICANO	FEDERICA	X	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:  
**Sindaco – Avv. Giallombardo Giovanni**

---

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Giovanna Divono**  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta allegato sub "A" presentata dall' **Area Affari Generali/Demografica** avente per oggetto: "Approvazione regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo";

**VISTO** che la proposta è dotata dei pareri previsti dalla legge n. 142/90, come recepita dalla L. R. 48/91 e L. 30/2000;

**AD UNANIMITA'** di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta che allegata sub A) viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo composto da n°. 6 articoli, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **Dare atto** che lo stesso entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**La Giunta Comunale** con successiva votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, delibera di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI FICARAZZI**  
 PROVINCIA DI PALERMO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Ficarazzi, li 22-01-2014

Prot. n. 1562

Oggetto: Approvazione Regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

*deponibile in segreteria  
 il 22.01.2014, prot. n. 1/UFFSEGR.*

**PROPONENTE:** IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICI

**REGOLARITA' TECNICA:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **favorevole**



Il Funzionario Incaricato

(Geom. Giovanni Morana)

**REGOLARITA' CONTABILE:**

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Pietro Volo)

**PREMESSO** che:

- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività;
- la trasparenza è uno strumento essenziale, sia per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, che per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità;

**CONSIDERATO**, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, in materia di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, il ruolo centrale assunto dal concetto di *"Trasparenza Amministrativa"*, inserito tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione ed inteso come strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per favorire il rispetto del principio di legalità;

**VISTO**, in particolare, l'art. 14 del succitato Decreto, direttamente applicabile agli Enti Locali, che prevede l'obbligo di pubblicità e trasparenza dei dati reddituali e della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo oltre che dei titolari di cariche che importano l'esercizio di poteri di indirizzo politico presso altri enti pubblici o privati;

**CONSIDERATO** che, in forza della predetta normativa statale, le dichiarazioni, rese dagli Amministratori, e dagli altri soggetti, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, saranno pubblicati, ai fini della trasparenza in apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Ficarazzi denominata *"Amministrazione trasparente"*, come prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. nel rispetto della struttura delle informazioni di cui al predetto decreto legislativo, come rappresentate nell'allegato allo stesso D.Lgs 33/2013;

**VISTE** le Delibere n. 65/2013 e n. 66/2013 adottate in data 31/7/2013 dal Civit (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione), oggi ANAC, nelle quali vengono indicati gli obblighi di trasparenza sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio;

**RICHIAMATO** l'art. 4, comma 1, della Legge 5 giugno 2003 n. 14 che recita *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare"*;

**RITENUTO** di dotarsi di un Regolamento che, recependo le prescrizioni dell'art. 14 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, delle Delibere n. 65/2013 e n. 66/2013 adottate in data 31/7/2013 dal Civit, disciplini le modalità di pubblicità e trasparenza dei dati dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico;

**VISTO** lo schema di Regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, allegato come parte integrante alla presente deliberazione, composto da numero 6 articoli;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

## PROPONE

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, allegato come parte integrante alla presente proposta, composto da numero 6 articoli;
2. Di incaricare il Servizio Segreteria Generale della pubblicazione, sull'albo on line dell' Ente e nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, della delibera di approvazione e dell'allegato Regolamento.
3. Di trasmettere la deliberazione di approvazione ed il Regolamento, quale parte integrante della stessa, al responsabile della Trasparenza, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Controlli, Trasparenza ed Anticorruzione.

COMUNE DI FICARAZZI



COMUNE DI FICARAZZI  
PROVINCIA DI PALERMO

# **Regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo**

## **INDICE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Obblighi per gli amministratori

Art. 3 - Raccolta e tenuta dei dati

Art. 4 - Trasparenza e pubblicità dei dati

Art. 5 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

Art. 6 - Entrata in vigore

Allegato A *Dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori*

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale, anche se non facenti parte del Consiglio comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati “amministratori”.
5. L’Ufficio di Segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all’accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento e della modulistica allegata, è consegnata agli amministratori in seguito alla sua entrata in vigore.

**Art. 2**  
**Obblighi per gli amministratori**

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l’Ufficio di Segreteria:
  - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
    - a) il reddito annuale, così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
    - b) i diritti reali su beni immobili;
    - c) i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
    - d) le azioni e le quote di partecipazione in società quotate e non quotate;
    - e) l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e i relativi compensi;
    - f) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.;
  - Il proprio curriculum.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 comprende anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. L’obbligo è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.
3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dall’accettazione della nomina, utilizzando lo schema Allegato A al presente Regolamento.
4. L’adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
5. L’adempimento di cui al comma 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla cessazione della carica.

7. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1 lettere b, c), d), e), f). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

### **Art. 3**

#### **Raccolta e tenuta dei dati**

1. L'Ufficio di Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori, ed eventuali aggiornamenti o integrazioni, devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. L'ufficio di Segreteria provvede agli adempimenti successivi, relativi alla pubblicazione dei dati in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" nonché al deposito e conservazione di tutto il materiale presentato dagli Amministratori comunali.

### **Art. 4**

#### **Trasparenza e pubblicità dei dati**

1. Il Comune pubblica, secondo quanto previsto dall'Art. 14 dal D.Lgs. n° 33/2013 , nella pagina "Amministrazione trasparente " del proprio sito internet, la seguenti documentazione:
  - a) l'atto di nomina o di proclamazione dell'amministratore, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum dell'amministratore;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - f) le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento. Nel caso in cui la dichiarazione dell'amministratore sia mancante della situazione patrimoniale e/o della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli o dei parenti entro il secondo grado di parentela, in quanto non consenzienti, deve essere data evidenza al mancato consenso.
2. Il Comune provvede a pubblicare i documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico degli amministratori, fatta eccezione per le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che, se presenti, vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inoltre depositati, per tutto il periodo in cui è prevista la pubblicazione, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e sono liberamente consultabili da chiunque.
4. Gli obblighi di pubblicità e trasparenza, previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, comportano il diritto di chiunque di richiedere i medesimi documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere

motivata. La richiesta è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza del Comune, il quale provvede entro 30 giorni.

#### **Art. 5**

#### **Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni**

1. Il Responsabile della Trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita l'amministratore a presentare la dichiarazione a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. A carico dell'amministratore inadempiente, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila). Gli importi sono stabiliti in base ad un principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, in modalità crescente a fronte di parziale o totale inottemperanza, nonché annualità del mandato.  
L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 è il Responsabile della prevenzione della corruzione.  
Si applicano a tutti gli effetti le disposizioni di cui alla legge n° 681/1981 e s.m.i..

#### **Art. 6**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all' Albo Pretorio comunale.

**DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE  
DEGLI AMMINISTRATORI  
D.Lgs. n° 33/2013 Art. 14**

Io sottoscritto/a .....,  
in qualità di .....del Comune di Ficarazzi  
ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale  
di cariche pubbliche elettive e di governo” Art. 2 “Obblighi per gli amministratori” , sotto la  
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**DICHIARO**

(Art. 14 comma 1 lett.f)

quanto segue:

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili:

Natura del diritto e quota di proprietà.	Descrizione immobile	Comune

di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili registrati:

Descrizione del bene	Quota di proprietà	Anno di immatricolazione

di possedere le seguenti azioni e/o partecipazioni in società quotate/non quotate:

Denominazione	Numero azioni/Quota di partecipazione

di esercitare le funzione di amministratore o sindaco delle seguenti società:

Società (denominazione e sede)	Natura dell'incarico

di aver sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale per Euro

.....

.....;

di essersi avvalso, per la propaganda elettorale, esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal seguente partito/formazione politica:

.....

### DICHIARO

( Art. 14 comma 1 lett. d-e)

quanto segue :

di ricoprire cariche presso altri enti pubblici/privati e di percepire i relativi compensi:

Ente (denominazione e sede)	Carica ricoperta	Compenso percepito

di ricoprire i seguenti altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica , e percepire i relativi compensi:

Incarico	Compenso percepito

DICHIARO ( Art. 14 comma 1 lett. f)

e fornisco come da allegato, quanto indicato dagli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441, in merito al mio coniuge ed ai miei parenti entro il secondo grado.

DICHIARO ( Art. 14 comma 1 lett. f, secondo periodo)

che il mio coniuge e i miei parenti entro il secondo grado non consentono di fornire le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ALLEGO

alla presente:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, riferita all'Anno \_\_\_\_\_;
- curriculum vitae.

Data e luogo .....

*Sul mio onore affermo  
che la dichiarazione corrisponde al vero  
(il dichiarante)*

---

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che:

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Ficarazzi per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive ai sensi della L.441/82 e del D.Lgs. 33/2013 e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
- Titolare del trattamento è il Comune di Ficarazzi e responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

Note:

**Si riporta il testo dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, art. 14.**

*Art 14- Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

*1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*

*a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*

*b) il curriculum;*

*c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*

*d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*

*e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*

*f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.*

Note all'art. 14:

**Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441:**

*«Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:*

*1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";*

*2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;*

*3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.*

*Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.*

*I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.».*